



*Il Presidente*

Cod. H28D/P2  
Cod. FL/ne  
Circ. n. 28

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
**Prot.: 0000306**  
**Data: 12/03/2012**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

Care e cari Presidenti e Consiglieri,

con la presente vi aggiorno sullo stato del processo di riforma degli ordinamenti e dell'esercizio professionale.

### **Lo stato dell'arte**

Come sapete i principi contenuti nel DL 138/2011 sono stati spezzati e integrati in due diversi provvedimenti:

- nel Decreto Legge Liberalizzazioni, già approvato in Senato e in approvazione alla Camera per essere convertito il legge che contiene le norme riguardanti:
  - l'abrogazione delle tariffe con il mantenimento di parametri economici per il giudice in caso di contenzioso;
  - la necessità del contratto tra cliente e professionista con allegata l'assicurazione obbligatoria;
  - il massimo di 18 mesi per il tirocinio prima dell'Esame di Stato e il rimborso al tirocinante;
  - la disciplina delle Società Tra Professionisti (STP);
  - la possibilità di accesso dei liberi professionisti ai Confidi.
  
- in un Decreto del Presidente della Repubblica, che il Governo approverà probabilmente entro il prossimo mese, per poi inviarlo, per verifica, al Consiglio di Stato e agli altri organi di controllo, perché entri in vigore entro fine luglio, che conterrà ciò che non sarà già regolato dal DL liberalizzazioni convertito il Legge, ovvero:
  - la regolamentazione generale dell'accesso che, rimanendo immutata nella sostanza, sarà adeguata nelle procedure (Sportello Unico, autocertificazioni, ecc);
  - la regolamentazione generale della Formazione Continua Permanente;
  - la regolamentazione generale del tirocinio;
  - la regolamentazione generale dell'assicurazione obbligatoria;
  - la regolamentazione generale della pubblicità;
  - la regolamentazione generale della funzione disciplinare con l'istituzione; degli Organi di Disciplina diversi dai Consigli degli Ordini;





C N A  
P P C

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

- la regolamentazione generale per la revisione dei Codici Deontologici a livello nazionale;
  - le norme transitorie.
- in un Decreto del Presidente della Repubblica, che il Governo approverà probabilmente entro il prossimo mese, per poi inviarlo per verifica al Consiglio di Stato e agli altri organi di controllo, perché entri in vigore entro maggio, che conterrà la regolamentazione delle Società Tra Professionisti.

Poi, entro il 31 dicembre 2012, sarà redatto un testo unico, ai sensi delle norme sulla delegificazione e semplificazione, che, senza poter cambiare alcunché, metterà ordine nelle norme compilandone in un solo testo.

### **Il contesto politico e legislativo**

Dati la conversione in legge del DL 138/2011, la probabile approvazione con fiducia anche alla Camera del DL1/2011 Liberalizzazioni e il fatto che si proceda con DPR per concludere la riforma, non c'è più alcuna possibilità di modificare o stravolgere il modello e i contenuti della stessa, né nel bene né nel male.

Il modello definitivamente scelto dal Governo Berlusconi e poi Monti è stato quello di modernizzare gli ordinamenti esistenti, non di crearne di nuovi.

Il lavoro che tutti abbiamo fatto per influenzare i contenuti della riforma è sostanzialmente concluso, con un bilancio positivo:

- abbiamo salvato i principi di autonomia professionale e della necessità dell'Esame di Stato;
- abbiamo ottenuto le modifiche sulle società professionali perché non fossero dipendenti dal capitale ;
- sono stati reintrodotti i parametri economici per il contenzioso giudiziario;
- è stata reintrodotta la possibilità di fare Studi Associati, prima abolita;
- abbiamo ottenuto l'accesso ai Confidi.

Poiché la scrittura del DPR conclusivo è nelle mani del Governo – e non passa alcun vaglio parlamentare – il CNAPPC sta cercando di orientarne la stesura per far sì che ci siano spazi ampi di autoregolamentazione da parte del Consiglio Nazionale, in collaborazione con voi.

In queste poche settimane, infatti, il Ministero della Giustizia e il Governo redigeranno un testo che, senza potersi discostare da quanto già deciso in sede parlamentare, detterà le regole applicative dei principi.

### **Il ruolo degli Ordini e del CNAPPC nei prossimi mesi**

Se la nostra pressione sul Governo andrà a buon fine, il DPR decreterà che in un tempo determinato, probabilmente 6 mesi, i Consigli Nazionali dovranno adottare regolamenti interni sulle seguenti materie:





- le procedure di iscrizione all'Albo, tenuto conto di principi di semplificazione e di digitalizzazione, con l'attivazione dello Sportello Unico, dell'accesso a un database nazionale degli iscritti e, forse, dell'avvio della carta professionale digitale;
- la regolamentazione puntuale della Formazione Continua Permanente;
- la regolamentazione puntuale del tirocinio e del rimborso ai tirocinanti;
- la scrittura di nuove Norme Deontologiche nazionali, comprese quelle inerenti alla pubblicità;
- la regolamentazione puntuale dei nuovi Organi di Disciplina territoriali e nazionale e delle procedure relative ai ricorsi;
- la regolamentazione dell'Albo delle Società.

Come vedete, ci aspetta un lavoro molto importante perché, al di là dei modelli teorici e delle leggi, sarà l'autoregolamentazione a segnare la differenza tra un approccio innovativo e uno conservativo, avendo tutti chiaro che nelle Norme Deontologiche risiede la nostra possibilità reale di dimostrare la nostra capacità di essere un presidio di garanzia della correttezza professionale e di servizio alla comunità.

Nonostante tutte le regolamentazioni saranno formalmente di competenza del Consiglio Nazionale, è nostra intenzione di condividere il processo con tutti voi, per arrivare ad una scrittura condivisa dei testi che regoleranno il mestiere nei prossimi decenni.

Per questa ragione ci rivolgiamo a voi perché, mediante la delegazione Consultiva a base regionale e mediante la Conferenza degli Ordini, siano insediati al più presto dei gruppi di lavoro che, confrontandosi con il CNAPPC, siano in grado di produrre i regolamenti entro il 31 dicembre 2012, ovvero circa sei mesi dopo la probabile pubblicazione e cogenza del DPR.

### **Conclusioni**

Care e cari Colleghi, ci aspetta un lavoro duro ma appassionante: anche se ci siamo spesso lamentati pubblicamente del fatto che i Governi e il Parlamento non sono stati capaci di immaginare una Riforma più avanzata, capace di incidere più profondamente sul ruolo dei professionisti nella società, crediamo che molto si possa fare all'interno della delega che, speriamo, ci darà il Governo con il DPR.

Dal nostro lavoro e dalle nostre idee dipenderanno le regole con cui gli architetti italiani lavoreranno nei prossimi 20 o 30 anni, e la responsabilità è grande.

Da queste regole che sapremo scrivere può rinascere un architetto professionalmente più capace e che garantisca il rispetto dei diritti del cliente, dell'utente e dell'ambiente: allora, forse, il nostro ruolo in Italia sarà maggiormente riconosciuto. E noi che rappresentiamo le Istituzioni avremo fatto il nostro dovere non solo se applicheremo la legge ma anche se, pur negli spazi che ci concederà, sapremo far sì che gli Ordini si rinnovino nella sostanza, per essere adatti tanto alla società contemporanea che ai valori millenari dell'architettura.

Con i migliori saluti.

arch. Leopoldo Freyrie

Allegato c.s.:

**Decreto- Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (GURI 13.8.2011 n.188 ) convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in GURI 16.9.2011 n. 216).**

*Testo attualmente vigente*

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. **COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.**

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1));

d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1));

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta' di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni

disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

*Omissis*

**Disegno di Legge n. C 5025**

**approvato dal Senato della Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110).**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**

*Nota: il testo a sinistra è il testo del D.L. pubblicato il 24.1.2012; il testo a destra è il testo attualmente all'esame della Camera dei Deputati a seguito delle modifiche apportate dal Senato.*

**Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  
pubblicato nella G.U.R.I. n. 19 del 24  
gennaio 2012**

**Testo del decreto-legge.**

*omissis*

Articolo 9.  
*(Disposizioni sulle professioni  
regolamentate).*

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**Testo del decreto-legge comprendente  
le modificazioni apportate dal Senato  
della Repubblica**

*omissis*

Articolo 9.  
*(Disposizioni sulle professioni  
regolamentate).*

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del **Ministro** vigilante, **da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine**, con decreto del Ministro dell'agiustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse **professionali** e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. **Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.**

**3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, **nelle forme previste dall'ordinamento**, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento **fino** alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **con in preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. **Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.**

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non **può** essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, **il tirocinio può** essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, in concomitanza **con** il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea

possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e **la semplificazione** per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili»;**

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

**c) la lettera d) è abrogata.**

8. . Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**Articolo 9-bis.  
(Società tra professionisti).**

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»;**

**b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;**

**c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:**

**«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»;**

**d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate»;**

**e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari».**

**Articolo 10.**

*(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi).*

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

**Articolo 10.**

*(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi).*

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «le piccole e medie imprese socie» inserire le parole: «e i liberi professionisti soci».

convertito, **con modificazioni**, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è aggiunto, in fine, il seguente periodo**: «**Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni**».